



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - Part.Iva 00069890945 - Tel- 0865-57135 - Fax 0865 57113 - E-mail info@comune.longano.is.it
P.e.c.: comune.longano@pec.it

Prot. N. 1493

UFFICIO DEL SINDACO

12 MAG. 2017

ORDINANZA N. 8/2017

OGGETTO: Manifestazione religiosa e ricreativa “Festa di San Domenico Savio” 27 e 28 maggio 2017 – Provvedimenti.-

IL SINDACO

PREMESSO che è stata concessa la disponibilità del tratto di Via Trignete compresa dall’accesso alla Strada Provinciale 21 all’intersezione con Via Vigne - Trignete per lo svolgimento di una piccola manifestazione religiosa e ricreativa, senza scopo di lucro, in onore di San Domenico Savio, organizzata dalla Parrocchia San Bartolomeo da effettuarsi nei giorni 27 e 28 maggio p.v. dalle ore 16:00 alle ore 24:00;

AL FINE di consentire il normale e funzionale svolgimento della manifestazione di cui trattasi;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Starda) e successive modificazioni ed integrazioni;

PER MOTIVI attinenti alla tutela del patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico;

ORDINA

E’ istituito il divieto temporaneo di sosta e di transito per tutti i veicoli nel tratto di Via Trignete compreso tra l’accesso alla strada provinciale 21 e l’intersezione con Via Vigne - Trignete nei giorni 27 e 28 maggio 2017 dalle ore 16:00 alle ore 24:00, per lo svolgimento di una manifestazione religiosa e ricreativa in onore di San Domenico Savio.

Nell’area potranno stazionare i venditori ambulanti che ne avranno fatto preventiva richiesta, nei limiti della disponibilità di spazio.

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale, nonché mediante i consueti metodi di diffusione;

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza è altresì incaricato di apporre idonea segnaletica verticale atta ad evidenziare i divieti istituiti.

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7/8/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse

potrà ricorrere per incompletezza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso:

In Relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla approvazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle vigenti norme di legge.

Gli organi di polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e del servizio di pubblica sicurezza e di viabilità.



Il Sindaco
(dott. Antonio D'itri)